



SENT. 151/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Antonio BUCCARELLI Consigliere

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

ha pronunciato la

SENTENZA

-nel giudizio n. 60807 sul ricorso per revocazione promosso da:

IRACA' Felice (c.f. RCIFLC64S04H224Z), nato a Reggio Calabria il 4

novembre 1964, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Iofrida (c.f.

FRDDNC66P15F158Z; PEC: domenico.iofrida@avvocatirc.legalmail.it

) elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Lucrezio Caro n. 62,

presso lo studio dell'Avv. Simone Ciccotti

contro

Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Calabria, in persona del Procuratore regionale p.t.;

Procuratore generale della Corte dei conti;

*e nei confronti di***dott. Giacomino Brancati**

	<i>per la revocazione</i>	
	della sentenza della Corte conti, Sez. II giurisdizionale centrale	
	d'appello, n. 50/2023, depositata il giorno 7 marzo 2023, non notificata.	
	VISTI il ricorso per revocazione e tutti i documenti di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci: il	
	relatore, Pres. Rita Loreto, l'Avv. Domenico Iofrida per il ricorrente e il	
	rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore	
	generale Antongiulio Martina;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 50/2023 questa Sezione centrale di appello, in	
	parziale accoglimento dei gravami proposti avverso la sentenza della	
	Sezione giurisdizionale per la Calabria n. 218/2021, valutato l'apporto	
	causale di terzi non evocati in giudizio, ha ridotto la condanna dei	
	signori Brancati Giacomino e IRACA' Felice rispettivamente al	
	pagamento di euro 400.000,00 ed euro 250.000,00 (in luogo della	
	condanna comminata in primo grado per euro 500.000,00 ciascuno) in	
	favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, ferme	
	restando le determinazioni del primo giudice in ordine a rivalutazione	
	monetaria e interessi. La condanna era derivata dalla circostanza per	
	cui, a causa della soccombenza in numerosi procedimenti per decreti	
	ingiuntivi, cui non era seguito il tempestivo adempimento, l'Azienda	
	sanitaria si era trovata a dover fronteggiare una notevole esposizione	
	debitoria nei confronti della ditta Abbott srl, per la definizione della	
	2	

	quale la ditta medesima aveva avanzato una proposta transattiva che	
	prevedeva il pagamento di euro 4.851.491,82 a tacitazione di ogni	
	pretesa, a fronte del maggiore importo di euro 6.698.499,25 altrimenti	
	dovuto.	
	Detta transazione, dopo la sottoscrizione da parte del dott. Brancati,	
	non era stata tuttavia inviata all'Ufficio del Commissario per il Piano di	
	rientro della Regione Calabria, competente alla definizione delle partite	
	debitorie pregresse, per il formale atto deliberativo di presa d'atto e	
	ratifica. Pertanto, l'accordo transattivo veniva disapplicato e il	
	Requirente contestava, con l'atto di citazione, la somma differenziale	
	di euro 1.847.007,43 (poi ridotta a euro 1.000.000,00 in primo grado	
	per l'esercizio del potere riduttivo) ai signori Brancati, nella qualità di	
	Commissario straordinario dell'ASP e IRACA' quale sub commissario	
	dell'Azienda sanitaria, addebitando loro di essersi del tutto	
	disinteressati del buon esito della transazione dopo aver concorso alla	
	definizione (IRACA') e averla sottoscritta (Brancati) e nonostante i	
	solleciti formulati dalla ditta Abbott affinché lo schema transattivo	
	venisse inviato all'Ufficio del Commissario per il Piano di rientro per	
	l'approvazione e per dare luogo ai successivi dovuti pagamenti.	
	In particolare, con riferimento al dr. IRACA', la sentenza di appello,	
	dopo avere premesso che la nomina del sub commissario aveva	
	"un'indubbia finalità di supporto e ausilio della funzione commissariale,	
	ma anche, se del caso, di esercizio dell'attività commissariale stessa	
	laddove esigenze di continuità della funzione stessa lo avessero	
	richiesto" e che, dunque, "il sub commissario, ancorché non titolare	
	3	

	della gestione commissariale, era parte della stessa con compiti	
	istruttori e di direzione delle attività che occorreva espletare per il	
	raggiungimento del risultato prefissato”, ha puntualizzato che la	
	vicenda di causa ha visto l'IRACA' <i>”coinvolto non solo nella</i>	
	<i>preparazione dell'accordo transattivo poi confluito nella proposta che</i>	
	<i>la ditta Abbott srl ha sottoscritto unitamente al Brancati, ma anche nelle</i>	
	<i>fasi successive alla sottoscrizione stessa, quando è risultato</i>	
	<i>destinatario delle e-mail del 14 febbraio 2017 e del 27 febbraio 2017,</i>	
	<i>con le quali (...) la ditta creditrice aveva sollecitato la messa in</i>	
	<i>esecuzione dell'accordo”</i> , segnalando come l'IRACA' avesse doveri	
	d'ufficio che avrebbero dovuto indurlo a essere parte propositiva anche	
	nelle fasi successive alla sottoscrizione stessa.	
	Avverso la sentenza di questa Sezione di appello n. 50/23 il sig. Felice	
	IRACA' ha proposto ricorso per revocazione, con il patrocinio dell'avv.	
	Domenico Iofrida, lamentando un “errore di fatto risultante dai	
	documenti di causa e da documenti rinvenuti successivamente al	
	deposito della sentenza e deducendo, a fondamento della doglianza. i	
	seguenti motivi:	
	1. Motivo di revocazione ex art. 202 primo comma lett. d) e f) c.g.c.;	
	2. Motivo di revocazione ex art. 202 primo comma lett. f) c.g.c.	
	chiedendo la revocazione della sentenza impugnata nella parte in cui	
	dispone la condanna del dott. Felice IRACA' al pagamento della	
	somma di euro 250.000,00 oltre accessori e, in sua riforma,	
	l'accoglimento integrale dell'appello proposto e il completo	
	proscioglimento.	
	4	

	Il Procuratore generale ha depositato in data 29 novembre 2023 le	
	proprie articolate conclusioni, con cui ha ritenuto l'impugnazione per	
	revocazione inammissibile e, comunque, infondata e ne ha chiesto il	
	rigetto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del	
	procedimento.	
	Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2023, l'Avv. Iofrida per il	
	ricorrente ed il Pubblico Ministero hanno illustrato le rispettive	
	argomentazioni concludendo per il loro accoglimento.	
	DIRITTO	
	1. Con il primo motivo di revocazione l'IRACA' lamenta un " <i>Errore di</i>	
	<i>fatto risultante dai documenti di causa e da documenti rinvenuti</i>	
	<i>successivamente al deposito della sentenza (a.202, c. 1 lett. d) e f) cgc.</i>	
	dolendosi che "il Collegio, come risulta anche dalla documentazione e	
	dagli atti già presenti, confermati da quella ulteriore conosciuta il	
	31.03.2023 a seguito di accesso agli atti", non avrebbe considerato che	
	esiste la prova confessoria per la quale sarebbe stato il dott. Brancati	
	"ad interrompere l'iter di perfezionamento della transazione con il	
	mancato invio del relativo atto alla Struttura Commissariale per il Piano	
	di Rientro", in quanto il Brancati "personalmente, il 27.11.2020, in sede	
	di audizione (art. 67 c.g.c.) ha dichiarato di aver assunto, in relazione	
	a questa pratica, un atteggiamento "prudente" ed ha addotto i motivi	
	che lo avrebbero spinto a questa decisione". L' IRACÀ ha allegato che	
	"questa circostanza", asseritamente "non scrutinata", sarebbe, a ben	
	vedere, "rilevante: (i) in quanto si tratta dell'unica dichiarazione resa	
	personalmente dal Commissario Straordinario; (ii) perché spiega il	
	5	

fatto che il Commissario non abbia disposto alcun provvedimento a seguito delle mail ricevute dalla Abbott il 14 e 27 febbraio 2017 e che il dott. IRACÀ gli ha anche prontamente inviato, così come viene dato atto nella stessa sentenza (pagg. 13); (iii) per il fatto che rappresenta un comportamento coerente con quelli successivamente assunti dal dott. Brancati dopo la cessazione dall'incarico del dott. IRACÀ".

Ad avviso del ricorrente, dunque, il Brancati non sarebbe colpevole di essere stato distratto o poco efficiente, ma di aver preso la decisione cosciente di arrestare l'iter della transazione e questa circostanza non poteva sfuggire al sub commissario che gli aveva immediatamente "girato" le comunicazioni della Abbott senza ottenere alcun risultato. A fronte di tale decisione, prosegue il ricorrente, *"il dott. Iraca' nulla poteva e di cui, per motivi inesplorabili, non è stato ufficialmente messo a parte"*. Tali fatti troverebbero una nuova conferma documentale perché, a seguito di un accesso alla documentazione amministrativa ASP del 31.03.2023, è stata rinvenuta una copia cartacea della nota Abbott del 14.02.2017, pervenuta il 20.02.2017, sulla quale è apposto il seguente Visto del dott. Brancati: *VISTO: ATTI – GIA' FIRMATA*, da cui dovrebbe, secondo l'IRACA', desumersi che "il dott. Brancati, quindi, il giorno 21.02.2017, esaminata la lettera indirizzata all'ASP e alla c.a. del dott. Iracà ne dispone la rimessione agli atti, annotando di averla anche "già firmata", senza adottare alcun diverso provvedimento", per cui "non solo non chiede alcun approfondimento all'ufficio legale, al sub commissario o al responsabile del procedimento ma ordina la rimessione del documento nel fascicolo (in

giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo" (ex multis II Sez. App. sentenze nn. 401/2023, 284/2023, 348/2022, 331/22. 327/22, 326/22, 396/2021).

Detto errore, pertanto, non solo deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto, apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tale caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione" (Cass., 5 marzo 2019, n. 6378; Cassazione civile sez. VI, 31 agosto 2017, n.20635; Cass. 5 aprile 2017, n. 8828; Corte dei conti Sezione I, sent. n. 418/2018; Sezione II, sent. n. 584/2018, 149/2021; Sezione III, sent. n. 363/2018; Sezione II, sent. n. 902/2017, n. 837/2017).

Alla luce di tali premesse, il motivo di fatto proposto dal sig. IRACA', che ha riguardo alle dichiarazioni rese dal Brancati in audizione, si

appalesa inammissibile, dal momento che trattasi di un punto ampiamente trattato nel corso del giudizio. Risulta infatti che l'argomento specifico delle risultanze dell'audizione del dott. Brancati del giorno 27 novembre 2020 è stato affrontato dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto di smentire l'interpretazione data dall'IRACA', rilevando che *“quanto ad un preteso intento del Brancati di non dar seguito all'accordo dopo la sua sottoscrizione, rientrava nei compiti di supporto del Subcommissario anche seguire la definizione del procedimento”* evidenziando come ciò *“rende priva di pregio sia la contestazione sull'equipollenza del suo ruolo a quella del dott. Brancati, sia anche la tesi secondo cui, dall'audizione personale del dott. Brancati emergerebbe inequivocabilmente la sua propria responsabilità nel mancato perfezionamento della transazione, avendo egli affermato che talune circostanze ambientali lo avrebbero reso prudente a tutela dell'ASP. Ciò in quanto, per dare fondamento a tale tesi, occorrerebbe la prova, che invero manca, del fatto che il sub-commissario avrebbe trasmesso l'atto transattivo all'ufficio del commissario straordinario completo di documentazione (che il Brancati asserisce incompleta) e che gli avrebbe sollecitato la definizione del procedimento, laddove il dott. Brancati lo avrebbe impedito”*.

3. Si rileva che tali motivazioni, come pure sottolineato dal Procuratore generale, non hanno formato oggetto di specifico motivo di appello da parte dell'IRACA' con conseguente formazione del giudicato sul punto.

4. In linea di continuità con quanto evidenziato nella sentenza di prime cure, nel senso che dalle dichiarazioni del Brancati in audizione non

fosse possibile desumere la prova di un mutato intento del Brancati volto ad interrompere l'iter della transazione, soccorre anche la sentenza di secondo grado (pagg. 16 e segg.), che ha diffusamente sottolineato come l'IRACA', in adempimento degli obblighi di servizio inerenti alla carica di sub commissario, avrebbe dovuto farsi quanto meno carico di *"concrete iniziative volte quantomeno ad acquisire, direttamente dallo stesso commissario, notizie sullo stato della transazione, il tutto al doveroso fine di capire se la mancata esecuzione dell'accordo fosse solo il frutto di una grave sciatteria gestionale, ovvero la conseguenza di un mutato intendimento sulle sorti di un'iniziativa"*.

E ciò, precisa la sentenza di appello, tanto più in considerazione del fatto che *"le connotazioni fattuali del caso - ovvero la circostanza che il sub commissario avesse partecipato alla definizione dell'accordo in uno con il fatto che era stato destinatario delle e-mail del febbraio 2017, dalle quali traspariva in maniera inequivoca la mancata attuazione della transazione – lo ponevano in una condizione di diretta partecipazione a una dinamica gestionale che, nell'esercizio delle funzioni che con la nomina a sub commissario gli erano state attribuite, richiedeva l'assolvimento del fondamentale dovere di servizio di ingerirsi su di una situazione di stallo che si era venuta a creare e della quale aveva avuto contezza, a nulla, perciò, rilevando che egli non avesse più saputo se la proposta di transazione fosse stata o meno sottoscritta dalle parti interessate, posto che il 2 febbraio 2017 il Brancati non era presente in ufficio (circostanza particolarmente*

sottolineata dal difensore nel corso del dibattimento), perché a tanto è agevole replicare, in primo luogo, che in ogni caso la proposta reca la sottoscrizione del Brancati, per cui non vi è dubbio che la stessa avesse comunque acquisito la connotazione di atto da porre in esecuzione. In secondo luogo, anche ad ammettere che il sub commissario non fosse più stato informato dell'avvenuta sottoscrizione, rileva tuttavia il fatto di aver ricevuto la e-mail del 14 febbraio 2017, con la quale la ditta Abbott s.r.l., lamentando di non avere riscosso la prima rata dell'importo convenuto, gli chiedeva la restituzione della copia della transazione debitamente sottoscritta, diffidandolo per ogni ulteriore ritardo, e la e-mail del 27 febbraio 2017, con la quale, nel lamentare il perdurante ritardo sia nell'invio della transazione, sia nel pagamento, il creditore ricordava che l'accordo aveva avuto il placet dell'ufficio legale della Regione Calabria "in ragione del fatto che avrebbe consentito a quest'ultima di conseguire un notevole risparmio economico a beneficio dell'intera collettività".

Pertanto, il motivo, tendente ad affermare la sussistenza di un preteso errore di fatto revocatorio sul punto, si appalesa del tutto inammissibile.

5. Altrettanto deve sostenersi con riferimento al motivo riconducibile al rinvenimento di documento "nuovo", di cui all'art. 202, comma 1, lett. d) c.g.c.: Secondo tale norma la fattispecie ricorre allorquando "...*dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario*". Nel caso di specie, secondo il ricorrente, tale documento sarebbe rappresentato dalla copia cartacea della nota

Abbott del 14.02.2017, pervenuta il 20.02.2017, sulla quale è apposto
il visto del dott. Brancati.

Il motivo è inammissibile per difetto dei presupposti.

6. In primo luogo, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto indicare nel ricorso, secondo pacifica giurisprudenza sia contabile che di legittimità, sia le ragioni che avevano impedito all'istante di produrre il documento rinvenuto in ritardo, sia quelle relative alla decisività del documento medesimo, dimostrando che l'impossibilità di produrre tempestivamente il documento non era riconducibile a colpa del ricorrente, bensì a fatto dell'avversario o a forza maggiore.

Nel caso di specie, l'IRACA' non solo non ha indicato le specifiche cause che hanno impedito il tempestivo deposito del documento, prova da fornire con particolare rigore atteso che il documento era depositato presso la pubblica amministrazione ed è stato rinvenuto mediante semplice richiesta di accesso agli atti, che poteva essere inoltrata anche nel precedente grado di giudizio, ma non si è premurato neppure di dimostrare la asserita decisività del documento che, ad avviso del Collegio è del tutto mancante. E difatti, nella citata nota del 14.02.2017 la ABBOTT si doleva, innanzi tutto, di non aver "ancora ricevuto la copia dell'atto transattivo sottoscritto dal legale rappresentante p.t. della ASP di Reggio Calabria", sicché l'annotazione del BRANCATI (*"Visto: atti – già firmata"*) è, evidentemente, riferita alla già avvenuta apposizione della propria sottoscrizione sulla transazione e non può, invero, interpretarsi quale manifestazione di un intento di non dal corso alla transazione già sottoscritta, sicché restano confermate le

responsabilità del dr. IRACA', nei termini sopra espressi.

7. Anche la circostanza riferita all'assenza del dott. IRACA' nei mesi di maggio e giugno 2017, per cessazione dall'incarico, che secondo il ricorrente non sarebbe stata scrutinata dal collegio di appello, che avrebbe invece dovuto "valutarne gli effetti che ne derivano con riferimento alla posizione del dott. IRACA'", appare del tutto destituita di fondamento, atteso che il giudice di appello è addivenuto alla consistente riduzione della condanna a carico del ricorrente proprio in considerazione sia della "insistente omissione del Brancati" che ancora nel mese di maggio 2017 avrebbe potuto dare seguito all'accordo, sia del fatto che "intorno alla metà di quel mese il sub commissario era cessato dalle sue funzioni", evidenziando da ultimo che "siffatta circostanza, che di certo non avrebbe potuto portare all'esclusione della sua responsabilità, atteso che, comunque, fino a quel momento egli era stato incontrovertibilmente inerte rispetto al dovere di attivarsi per il buon esito dell'iniziativa, deve però ragionevolmente condurre ad una differenziazione della sua posizione rispetto a quella del commissario, differenziazione che non può che risentire anche della diversità del ruolo ricoperto".

8. Con il secondo motivo di revocazione l'IRACA' introduce un ulteriore
motivo di fatto revocatorio ex art. 202, c. 1, lett. f) c.g.c. in cui sarebbe
incorso il Collegio di appello allorché ha evidenziato (pag. 18) che
l'IRACA', avuta la notizia con la mail del 14.02.2017 del mancato
pagamento della prima rata prevista dalla transazione, si sarebbe

	limitato “ad informare il Commissario Straordinario senza adoperarsi	
	utilmente per salvaguardare l’utile accordo raggiunto”. L’errore di fatto	
	consisterebbe “nella circostanza che il 14.02.2017 la transazione non	
	era più conducente ad assicurare alcun risparmio all’azienda, poiché il	
	primo pagamento era stato fissato per il 10.02.2017 e l’art. 3	
	dell’accordo prevedeva che (...) <i>l’omesso, ritardato o parziale</i>	
	<i>pagamento, anche di una sola rata, priverà l’intervenuto accordo di</i>	
	<i>ogni validità ed effetto giuridico e Abbott srl resterà autorizzata a</i>	
	<i>proseguire le azioni giudiziali intraprese onde pervenire all’integrale</i>	
	<i>recupero del suo credito, comprensivo degli interessi moratori e delle</i>	
	<i>spese legali occorse e occorrente</i> ”. Ciò posto, ad avviso del ricorrente	
	la Abbott sarebbe rimasta creditrice dell’intera somma e “la sentenza,	
	laddove fa derivare il danno da un comportamento del dott. IRACA’	
	connesso a ciò che avrebbe potuto/dovuto fare dopo aver ricevuto la	
	mail del 14.02.2017, è affetta da errore sul fatto presupposto (vigenza	
	della transazione)”. Anche tale motivo si appalesa infondato, dal momento che la sentenza	
	di appello ha chiaramente messo in evidenza che l’obbligo di dare	
	corso ai conseguenti incombenti è sorto con la sottoscrizione della	
	transazione e non con la ricezione in data 14 febbraio 2017, della nota	
	di sollecito della Abbott. Inoltre, l’affermazione secondo cui alla data	
	del 14 febbraio 2017 la transazione non sarebbe stata più vigente è	
	smentita dal tenore della nota medesima, con la quale invece, la	
	società creditrice, diffidando l’ASP e per essa il suo legale	
	rappresentante e l’IRACA’ – a cui la mail era diretta – a far pervenire	
	14	

alla Abbott srl il pagamento della prima tranche della transazione “entro e non oltre il 24 febbraio 2017”, aveva in realtà automaticamente concesso una proroga nel pagamento, dimostrando il permanere della volontà di conservare la vigenza del contratto. Quanto appena esposto dimostra non solo l'inconferenza del motivo di revocazione, ma la responsabilità del ricorrente, che avrebbe potuto ancora attivarsi per dar corso al richiesto pagamento, mentre in realtà si è limitato a “girare” la mail al Brancati, disinteressandosi delle sorti dell'accordo.

9. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono conseguentemente poste a carico del soccombente.

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-DICHIA inammissibile il ricorso in revocazione proposto da IRACA' Felice avverso la sentenza n. 50/2023 di questa Sezione giurisdizionale centrale di appello.

Pone a carico del soccombente le spese di lite del presente grado, che si liquidano in euro 160,00 (CENTOESSANTA/00) ai sensi dell'art. 31 del codice della giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

Il Presidente estensore

(dott.ssa Rita LORETO)

SENT. 151/2024

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria

12 GIUGNO 2024

P. La Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo
Dr.ssa Alessandra Carcani